

# *Comune di Grosseto*

## **REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI PER IL RECUPERO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE**

(Articolo 1, comma 1091, legge 30 dicembre 2018, n. 145)

### **INDICE**

**Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**

**Articolo 2 - Determinazione delle risorse e costituzione del Fondo**

**Articolo 3 – Contabilizzazione dell'incentivo nel fondo delle risorse  
decentrate**

**Articolo 4 - Finalità del Fondo**

**Articolo 5 - Soggetti destinatari del Fondo**

**Articolo 6 - Liquidazione dell'incentivo**

**Articolo 7 - Requisiti di accesso al fondo**

**Articolo 8 - Modalità di riparto individuale**

**Articolo 9 - Entrata in vigore**

## **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, nel rispetto del vigente assetto legislativo e contrattuale, nonché in conformità alle norme statutarie ed al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, disciplina i criteri di determinazione e di utilizzo del Fondo, istituito in attuazione dell'art. 1, comma 1091 della L. 30 dicembre 2018, n. 145.

2. Il Fondo di cui al precedente comma ha finalità premiante ed individua incentivi economici finalizzati ad incrementare la produttività del personale impegnato nelle attività di contrasto all'evasione ed elusione tributaria.

L'erogazione delle risorse, ricomprese nel Fondo è strettamente collegata al raggiungimento di obiettivi gestionali, da individuare e da accertare nelle modalità previste dai successivi articoli.

## **Art. 2 - Determinazione delle risorse e costituzione del fondo**

1. Le somme da destinare ai fini della determinazione del Fondo, oggetto del presente Regolamento, rappresentano quota parte delle risorse derivanti dal maggior gettito riscosso, a seguito di attività di accertamento, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento, come risultante dal rendiconto di gestione approvato entro i termini previsti dall'art. 163, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, salvo diverse disposizioni normative derogatorie dei suddetti termini.

Nel rispetto dei vincoli definiti dall'articolo 1, comma 1091, della Legge n. 145/2018, il Fondo è costituito dal 5% delle riscossioni, comprensive di sanzioni ed interessi, relative ad atti di accertamento, indipendentemente dall'anno di notifica degli stessi ed emessi dall'Ente anche col supporto di società esterne non concessionarie dell'attività di accertamento.

Concorrono, inoltre, alla determinazione del fondo, nella misura del 5%, le somme riscosse, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento, come risultante dal conto consuntivo approvato, derivanti da:

A) attività connesse alla partecipazione del Comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;

B) riscossioni coattive tramite ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n.639, comprensive di sanzioni ed interessi e notificate direttamente dall'Ente impositore.

2. Resta inteso che l'ammontare massimo annuo del fondo incentivante, di cui all'articolo 1, comma 1091, della Legge n. 145/2018, viene stabilito annualmente dalla Giunta in occasione dell'approvazione del Bilancio di Previsione. Pertanto, qualora dall'applicazione delle percentuali sopra indicate derivasse un incentivo superiore allo stanziamento di bilancio, l'importo massimo erogabile sarà quello definito dalla Giunta in sede di approvazione del Bilancio di previsione.

3. In sede di predisposizione del bilancio di previsione, il Fondo viene calcolato applicando le percentuali di cui al comma 1, art. 2 del presente Regolamento, alle riscossioni risultanti dall'ultimo rendiconto approvato.

In alternativa, la stima delle risorse che alimenteranno il Fondo può essere operata sulla base degli importi, relativi al recupero dell'evasione, iscritti nel bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del Fondo.

La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni certificate nel bilancio consuntivo approvato nell'anno di riferimento.

4. La liquidazione delle risorse ricomprese nel Fondo, istituito ai sensi dell'art.1 comma 1091 della L. n. 145/2018, è possibile solamente se l'Ente ha approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dall'art. 163, comma 1, del Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, salvo diverse disposizioni normative derogatorie dei suddetti termini.

### **Art 3 – Contabilizzazione degli incentivi nel fondo delle risorse decentrate**

1. Le risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 1, comma 1091, della L. n. 145/2018 confluiscono nel Fondo *ex* art. 67, comma 3, lett. c), del CCNL del 21/05/2018, richiamato dall'art. 79, comma 2, lett. a), del CCNL del 16/11/2022, da utilizzare secondo la disciplina dell'art. 80, comma 2, lett. g), del CCNL del 16/11/2022.

2. Tali risorse seppur appostate in capitolo di bilancio distinto dal Fondo, devono essere inserite tra le risorse variabili.

### **Art. 4 - Finalità del fondo**

1. Il Fondo, come determinato nel precedente articolo, deve essere destinato per le finalità individuate dell'art. 1, comma 1091 della L. 30 dicembre 2018, n. 145 e ripartito nelle modalità quantificate dal presente Regolamento:

a) Per un ammontare pari al 90%, da ripartire, a titolo di trattamento accessorio, a favore del personale comunale, anche di qualifica dirigenziale, coinvolto nelle attività di cui al successivo art. 5 del presente Regolamento.

2. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'Amministrazione ed è erogata, mediante contrattazione integrativa, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi i dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. Eventuali somme che dovessero eccedere il suddetto limite del 15%, dopo la ripartizione del Fondo, costituiscono economia di bilancio ed andranno a migliorare i relativi saldi.

b) Per un ammontare pari al 10% da destinare alla formazione del personale dipendente di cui al successivo art. 5 del presente Regolamento e all'acquisto di strumentazioni

hardware e/o software e tecnologie funzionali all'espletamento delle attività di contrasto all'evasione ed elusione tributaria.

#### **Art. 5 - Soggetti destinatari del Fondo**

1. Si considera destinatario delle risorse, individuate nel Fondo, tutto il personale dipendente che svolge attività di accertamento tributario, rientrante tra le competenze dell'Ente, in conformità alle disposizioni legislative.

2. Beneficiario di tale trattamento accessorio è da ritenersi tutto il personale assegnato al Servizio Entrate o comunque coinvolto nelle suddette attività di accertamento secondo apposita relazione, riportante i nominativi dei dipendenti interessati, che dovrà essere redatta dal Funzionario Responsabile del Servizio Entrate e sottoposta all'approvazione definitiva del Dirigente dello stesso Servizio in occasione di ogni liquidazione.

3. Per attività di accertamento deve intendersi quell'attività complessa caratterizzata dall'emissione di solleciti di pagamento, di avvisi di accertamento d'ufficio ed in rettifica, dall'emissione e notificazione di ingiunzioni di pagamento nonché da azioni di recupero coattivo degli importi ingiunti, conseguenti alla presentazione di dichiarazioni omesse o infedeli o all'effettuazione di versamenti omessi o parziali da parte di contribuenti che risultano essere soggetti passivi.

#### **Art. 6 - Liquidazione dell'incentivo**

1. Le quote da attribuire ad ogni dipendente sono erogabili successivamente:

- a) all'approvazione del Bilancio di previsione e del Rendiconto nei termini previsti dalle vigenti norme in materia, salvo diverse disposizioni normative derogatorie dei suddetti termini;
- b) all'approvazione della Relazione sulla performance dell'anno di riferimento.

2. Il Dirigente del Settore provvederà, con propria determinazione, a quantificare le somme liquidabili previa positiva verifica dei risultati conseguiti in tutti gli obiettivi gestionali attribuiti al personale assegnato al Servizio Entrate o comunque coinvolto nelle suddette attività di accertamento, individuati tramite gli strumenti di programmazione.

#### **Art. 7 - Requisiti di accesso al Fondo**

1. Per poter accedere all'incentivo i dipendenti coinvolti nelle attività di cui all'art. 5 del presente Regolamento devono possedere i seguenti requisiti:

- a) valutazione della performance pari almeno al 70% del punteggio massimo attribuibile nell'anno di riferimento dell'incentivo in base ai vigenti sistemi metodologici di valutazione della prestazione;
- b) assenza di sanzioni disciplinari (ad eccezione del rimprovero verbale) nell'anno di riferimento dell'incentivo.

2. Sono destinatari del presente Fondo anche i dipendenti con contratto a termine, di durata superiore a 6 mesi che, nell'anno di riferimento dell'incentivo, abbiano svolto almeno 6 mesi di servizio nelle attività individuate dall'art. 5 del presente Regolamento.

### **Art. 8 - Modalità di riparto individuale**

1. La suddivisione dell'incentivo deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti, tenuto conto dei seguenti criteri di riferimento:

A) ore effettivamente lavorate, nell'anno di riferimento dell'incentivo (escludendo quindi l'assenza dal servizio per qualsiasi motivo), presso il Servizio Entrate:

Fascia 1) almeno ore 1200 incentivo 100%;

Fascia 2) almeno ore 900 incentivo 85%;

Fascia 3) almeno ore 430 incentivo 50%;

Fascia 4) al di sotto delle 430 ore l'incentivo non viene erogato.

Per i dipendenti che effettuano lavoro part-time le fasce di presenza e l'incentivo sono opportunamente riproporzionate alla percentuale di lavoro prevista dal contratto individuale.

B) peso di differenziazione in base alla responsabilità professionale determinato nella seguente misura:

- Dirigente 3%

- Funzionario Responsabile del Servizio Entrate: 3%

- Personale dell'Ufficio Tributi: 94%.

### **Art. 9 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno di approvazione dello stesso da parte della Giunta Comunale.